

Roma, 05/02/2016

Spett.le Cliente Società

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Quando apporre le marche da bollo

Dal 2016 nuovo obbligo di annotazione nelle fatture che riportano la marca da bollo da € 2





<u>Come noto, dal 25 giugno 2013</u> sono aumentati gli importi fissi dell'imposta di bollo. in particolare,, con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 25 giugno 2013 della legge 71/13, di conversione del Dl 43/13, *gli importi sono stati aumentati*

- *> da* € 14,62 *a* € 16,00
- *da* € 1,81 a € 2,00.

Come si ricorderà nel dettaglio nel proseguo della presente informativa, <u>le fatture che</u> <u>contengono importi non assoggettati ad Iva devono riportare la marca da bollo da € 2. A partire da gennaio 2016</u>, la copia della fattura che viene tenuta e archiviata dalla vostra impresa dovrà contenere anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sull'originale. <u>La dicitura completa da inserire sulla copia della fattura è</u> dunque la seguente:

"Imposta di bollo assolta sull'originale. ID....."

Di seguito si riporta un <u>esempio di marca da bollo da $\in 2$ </u> in cui si legge il relativo "identificativo" (ogni marca da bollo ha un suo specifico <u>codice identificativo</u>):





Poiché dal 2016 è prevista la suddetta novità riguardante l'applicazione dell'imposta di bollo in fattura, questa mi sembra la giusta occasione per riassumere gli obblighi derivanti da questa normativa.

Si ricorda che:

🖊 <u>l'imposta di bollo pari a euro 2 riguarda:</u>

• <u>le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva</u> (es. le fatture dei contribuenti minimi e dei soggetti che effettuano operazioni in esenzioni Iva), gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47.

Al fine di farle comprendere quando apporre e quando non apporre in fattura la marca da bollo da € 2, si riepiloga nella seguente tabella l'ambito di applicazione:

Ambito IVA	operazioni	fattispecie	Normativa IVA DPR 633/1972	Imposta di bollo da € 2 per importi > € 77,47
	Imponibili	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	esente da bollo
			Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a- ter)	esente da bollo
Operazioni nel campo IVA			Art. 74 comma 1	esente da bollo
	Esenti		Art. 10	marca da bollo
		Esportazioni	Art. 8 lett. a) e b)	esente da bollo
		Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	esente da bollo
	Non imponibili	Ser. Internaz.	Art. 9	esente da bollo
		Esportatori abit.(dich.intento)	Art. 8 co. 2	marca da bollo



		Esportazioni ass.	Art. 8-bis	marca da bollo
	Escluse		Art. 15 (senza distinzione di comma	a) marca da bollo
Operazioni fuori campo IVA			Art. 2, 3, 4, 5 e 7 (da 7 a 7 septies)	marca da bollo
		Reg. minimi	DL 98/2011	marca da bollo
		Reg. forfettario	Legge stabilità 2015	marca da bollo

• <u>ricevute o lettere commerciali presentate per l'incasso presso gli istituti di credito</u> <u>per somme inferiori a 129,11 euro</u>.

🖊 <u>l'imposta di bollo pari a euro 16 riguarda:</u>

- <u>i documenti identificati nei primi tre articoli della tariffa</u>, parte I, come ad esempio gli atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale;
- *i documenti societari: libri sociali e registri contabili* di cui all'articolo 16 della tariffa, parte I; per quanto riguarda l'adeguamento del bollo da assolvere sui libri e sulle scritture contabili, occorre fare delle distinzioni:
 - per i registri soggetti a bollatura, anche facoltativa, sui quali è già stata assolta l'imposta all'atto dell'effettuazione della formalità (es. libri sociali delle società di capitali), sarà necessario procedere all'integrazione dell'imposta di bollo nel caso in cui siano completamenti inutilizzati; ciò significa che gli accadimenti (rectius: verbali) in essi riportati devono essersi verificati prima del 26 giugno scorso; l'operazione potrà essere effettuata con l'annotazione nell'ultima pagina numerata degli estremi della ricevuta di pagamento



modello F23, ovvero con l'apposizione delle marche da bollo necessarie per ottenere il nuovo importo, da annullarsi ex articolo 12 del Dpr 642/72; nel caso in cui i registri siano già stati utilizzati ancorché parzialmente non occorre integrare il bollo;

- per i registri contabili non soggetti a bollatura, per i quali l'imposta va assolta esclusivamente sulle pagine effettivamente utilizzate, ed è dovuta per blocchi di 100 pagine o frazioni di esse (es. libro giornale e libro inventari), l'imposta fissa nella nuova misura di 16 euro dovrà essere corrisposta per i blocchi di 100 pagine utilizzati a decorrere da ieri, utilizzando le stesse modalità di integrazione innanzi precisate; anche in questo caso nulla è dovuto per i blocchi di 100 pagine che risultano ancorché in parte utilizzati.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, cogliamo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Dott. Masciotti Fabrizio

